

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

L’**Autorità Umbra Rifiuti e Idrico - AURI** con sede legale in Via San Bartolomeo n. 79, Ponte San Giovanni (PG) in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore* Avv. Antonino Ruggiano, nato a [●], il [●], C.F. [●] munito dei necessari poteri ai sensi della L.R. Umbria n. 11/2013 e dello Statuto approvato con Deliberazione Assemblea dell’AURI n. 1 del 29/02/2016;

(di seguito “**AURI**” o “**Autorità**”)

e

il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** costituito, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, con atto a rogito del Notaio Dott. Filippo Clericò del 7 marzo 2014, rep. 15.027, racc. 10.379 con mandataria ASM Terni S.p.A., società con socio unico, C.F. e P.I. 00693630550, in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante *pro - tempore* Dott. Ing. Stefano Tirinzi, con sede in Terni, Via Bruno Capponi, n. 100, che interviene nel presente atto anche in nome e per conto della mandante CNS – Consorzio Nazionale Servizi;

(di seguito “**ASM**” o “**Gestore**” e, unitamente ad AURI, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- ✓ con bando pubblicato in G.U.R.I. del 31 maggio 2013 è stata indetta da AURI la procedura di selezione per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (di seguito la “**Gara**”) del Sub Ambito Territoriale Ottimale denominato ATI n. 4 (di seguito “**ATI 4**”);
- ✓ con aggiudicazione del 6 febbraio 2014 è stato individuato il soggetto prescelto nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandataria ASM Terni S.p.A. e mandante CNS – Consorzio Nazionale Servizi (di seguito il “**Gestore**”); conseguentemente, in data 26 giugno 2014, è stato sottoscritto il relativo Contratto di Servizio (di seguito il “**Contratto**” o la “**Concessione**”), con allegato Disciplinare Tecnico (di seguito il “**Disciplinare Tecnico**”), con cui è stato disciplinato l’oggetto del servizio in concessione (di seguito il “**Servizio**”);
- ✓ nel corso del Contratto, il Gestore in più occasioni ha evidenziato ad AURI di aver riscontrato una serie di elementi incidenti sul costo del Servizio affidato, come ipotizzato nel Piano Economico Finanziario (“il “**PEF**”) dallo stesso prodotto in Gara chiedendone il riequilibrio;
- ✓ tali circostanze sono state in più occasioni contestate da AURI;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- ✓ nel corso della esecuzione del Contratto, sulla base del mutato quadro normativo di

disciplina di settore, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, l'Autorità di Regolazione Energia, Rifiuti e Ambiente (di seguito "ARERA") ha avviato - e successivamente definito - il procedimento di elaborazione del nuovo Metodo tariffario relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "MTR") di cui alla Delibera del 31.10.2019 n. 443/2019/R/rif (la "Delibera 443"), relativa al primo periodo regolatorio 2018-2021;

- ✓ la citata Delibera 443 individua i costi efficienti del servizio di gestione integrata dei rifiuti non solo per il periodo successivo alla sua adozione (e quindi dal 2020 in poi) ma anche per le pregresse annualità 2018 e 2019, dettando (Titolo V, art. 15 e ss.) specifici criteri sia per l'individuazione di detti costi sia per la determinazione delle componenti a conguaglio;
- ✓ le previsioni della citata Delibera 443 operano con efficacia retroattiva e le stesse, secondo un principio di eterointegrazione, sostituiscono le eventuali previsioni difformi contenute nei contratti di servizio stipulati tra il gestore e l'ente di riferimento prima dell'entrata in vigore del nuovo Metodo tariffario;
- ✓ le previsioni dell'MTR, quindi, si applicano al Contratto in essere tra AURI ed ASM a partire dall'annualità 2018;

CONSIDERATO CHE

- ✓ con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 21/12/2020 l'Autorità ha validato, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013, i Piani Economico Finanziari TARI 2020 dei Comuni dell'ATI 4, elaborati ai sensi del metodo MTR, determinando il corrispettivo per l'annualità 2020 e il conguaglio per l'annualità 2018;
- ✓ a seguito di detta deliberazione, con nota prot. n. 10123 del 17/11/2020, il Gestore ha richiesto, ai sensi dell'art. 4.4 della Delibera 443, l'avvio del procedimento di verifica dello squilibrio economico finanziario della Concessione, ai fini del riconoscimento dei costi efficienti di propria competenza eccedenti il limite tariffario approvato, ai sensi dell'art. 4.3 della citata Delibera 443;
- ✓ con nota prot. n. 10897 del 7/12/2020 e nota prot. n. 11469 del 18/12/2020 AURI ha evidenziato ad ASM l'assenza, nella richiesta avanzata, dei riferimenti tecnico contabili necessari ad un'adeguata istruttoria della procedura di riequilibrio;
- ✓ il Gestore ha quindi impugnato la ricordata deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 21/12/2020 con ricorso e con successivi motivi aggiunti anche la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 22.6.2021, la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 22.6.2021 e atti connessi e il predetto giudizio è attualmente pendente davanti al TAR Umbria con R.G. n. 92/2021, sostenendo che le stesse non avrebbero tenuto conto dello squilibrio economico finanziario derivante dall'analisi dei dati contabili rilevanti per il PEF della tariffa ai sensi dell'MTR;
- ✓ la richiesta di riequilibrio della Concessione è stata, infatti, anche reiterata da ASM

con nota acquisita al protocollo AURI n. 4912 del 27/5/2021, in occasione della validazione dei PEF MTR1 del 2021, atteso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 22/6/2021 AURI, ha validato, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013, i Piani Economico Finanziari TARI 2021 dei comuni dell'ATI 4 elaborati ai sensi del metodo MTR, determinando il corrispettivo per l'annualità 2021 e il conguaglio per l'annualità 2019, tuttavia anche in tale occasione senza procedere al riequilibrio della Concessione di cui all'art. 4.4 della Delibera 443, ritenendo di non disporre dei dati tecnico contabili a tal fine necessari;

- ✓ con la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 22/6/2021 l'Autorità ha, peraltro, stabilito anche un percorso amministrativo di definizione della richiesta di riequilibrio della Concessione avanzata dal Gestore, da ultimo con la nota acquisita al protocollo AURI prot. n. 4912 del 27/5/2021, richiedendo formalmente ad ASM l'accettazione di quanto indicato nella suddetta deliberazione;
- ✓ ASM, con nota prot. n. 6168 del 1/7/2021, ha accettato, con alcune riserve di carattere procedurale collegate ai giudizi in corso, la proposta di AURI, proponendo nel contempo il citato ricorso per motivi aggiunti nell'ambito del giudizio già pendente davanti al TAR Umbria;
- ✓ al fine di trovare una soluzione alle problematiche più volte evidenziate dal Gestore, con determinazione n. 276 del 20/07/2021 AURI ha affidato alla società ETRA S.p.A. ("**ETRA**") il servizio professionale di assistenza tecnico contabile per la verifica del riequilibrio della Concessione, avente per oggetto l'analisi e verifica della documentazione predisposta da ASM sulla base dello schema indicato da AURI, con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021;
- ✓ le attività istruttorie inerenti il riequilibrio della Concessione hanno riguardano il periodo regolatorio 2018 – 2021 così come disciplinato dall'MTR1 ARERA, applicabile a decorrere dal 2018;
- ✓ ETRA, a completamento dell'incarico conferito, ha presentato una relazione istruttoria, acquisita al protocollo AURI con n. 10191 del 15/11/2021, individuando le condizioni di riequilibrio economico finanziario della Concessione ai sensi di quanto previsto dall'MTR 1 di ARERA per le annualità 2018-2021;
- ✓ sulla base di tale relazione istruttoria AURI ha predisposto la proposta di riequilibrio della Concessione in essere con ASM per le annualità 2018/2021, approvata, prima, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 26/11/2021 e, poi, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 21/12/2021, stabilendo, tra l'altro, *"che il recupero delle somme afferenti il riequilibrio economico finanziario della concessione sarà attuato con la definizione dei PEF MTR2 di cui alla delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021 in 4 anni (2022-2025) per ASM Spa e in 6 anni (2022 – 2027) per Cosp"*;

CONSIDERATO INFINE CHE

- ✓ la definizione delle condizioni di riequilibrio della Concessione ha riguardato, come

già detto, il periodo 2018-2021, in relazione al quale il Gestore ha valutato, anche in ottica transattiva, come soddisfattive le condizioni economiche e tariffarie di Gestione del Servizio definite da AURI nella Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 26/11/2021 e, successivamente, nella Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 21/12/2021;

- ✓ le Parti hanno concordato di non ricomprendere nel presente accordo transattivo le questioni afferenti il richiesto riconoscimento in capo al Gestore delle premialità relative alle annualità 2016 e 2017, le maggiori utenze relative alle annualità 2016 e 2017, gli oneri finanziari (interessi) richiesti a seguito di pretesi ritardi nei pagamenti (tutti già contestati da AURI) e ogni altro eventuale diritto di credito differente dall'oggetto del presente accordo e/o sorto successivamente allo stesso, per i quali resta ferma ed impregiudicata da parte del Gestore ogni azione giudiziale esperita ed esperibile;
- ✓ ugualmente non costituiscono oggetto del presente accordo le contestazioni di AURI relative alle Penali di cui alla nota AURI prot. n. 4070 del 30/4/2019 e nota prot. n. 4874 del 27/5/2019 (contestate dal Gestore), nonché la corresponsione dei canoni concessori dovuti da ASM ad AURI per i quali AURI rimane libera di esperire ogni azione a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
- ✓ è invece volontà delle Parti definire transattivamente e, dunque, con reciproche concessioni di seguito dedotte, i rapporti relativi alle condizioni economiche e tariffarie di Gestione del Servizio in relazione al periodo 2018-2021;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE**

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2
OGGETTO**

2.1 Con il presente atto il Gestore accetta il riequilibrio della Concessione attuato con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 26/11/2021 e la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 21/12/2021 e le condizioni economiche e tariffarie di gestione del Servizio fissate da AURI per il periodo 2018-2021, ritenendo, per l'effetto, che con l'integrale esecuzione dei suddetti provvedimenti e dunque con l'attuazione del previsto riequilibrio economico-tariffario, null'altro sarà dovuto al Gestore dall'Autorità né dai Comuni dell'ATI 4 in relazione alle annualità in questione.

2.2 Come stabilito nelle suddette Deliberazioni, il recupero delle somme afferenti il riequilibrio economico finanziario della Concessione sarà attuato con la definizione dei PEF MTR2 di cui alla delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021 in 4 anni (2022-2025) per ASM e in 6 anni (2022 – 2027) per Cosp.

2.3 In considerazione del presente atto il Gestore e AURI si impegnano reciprocamente a formalizzare gli atti idonei all'estinzione del giudizio pendente al TAR Umbria R.G. n. 92/2021 con richiesta di compensazione tra le Parti delle spese legali.

2.4 Non costituiscono oggetto del presente atto transattivo le richieste economiche afferenti le premialità relative alle annualità 2016 e 2017, le maggiori utenze relative alle annualità 2016 e 2017, gli oneri finanziari (interessi) richiesti dal Gestore a seguito di pretesi ritardi nei pagamenti, tutti già contestati da AURI.

2.5 Ugualmente non costituiscono oggetto del presente atto transattivo le Penali già contestate da AURI con nota prot. n. 4070 del 30/4/2019 e nota prot. n. 4874 del 27/5/2019 (contestate dal Gestore), nonché la corresponsione dei canoni concessori dovuti da ASM ad AURI.

2.6 Ciascuna Parte, pertanto, sarà libera di esperire ogni azione a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi per tutto quanto non ricompreso nel presente accordo.

ART. 3 IMPEGNI DI AURI

3.1 AURI si impegna ad illustrare idoneamente, previo coinvolgimento del Gestore, la fondatezza, le finalità e i termini del riequilibrio della Concessione attuato con la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 21/12/2021 avanti ad ARERA ai fini della relativa approvazione, convocando il Gestore, il quale ultimo riconosce che l'iter procedimentale di definizione dello squilibrio economico finanziario è stato condotto con la sua partecipazione, così come previsto dalle deliberazioni di ARERA stessa.

3.2 Le Parti danno atto e riconoscono in ogni caso che, fino all'approvazione da parte di ARERA di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.6 della Delibera 443.

3.3 AURI conferma, altresì, ogni impegno a coordinare l'azione dei Comuni alla stessa aderenti ai fini di ogni più ampia e leale collaborazione nel reperimento dei dati occorrenti al Gestore in funzione di quanto previsto dall'MTR nonché al seguente art. 4.1.

ART. 4 IMPEGNI DEL GESTORE

4.1 Il Gestore si impegna ad ottemperare ad ogni obbligo di predisposizione e/o trasmissione dei dati di cui all'art. 6 della Delibera 443, anche ai fini del perfezionamento di ogni procedimento di approvazione della tariffa e in funzione della corretta attuazione ed esecuzione del presente atto.

ART. 5 ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

5.1 Ai fini di quanto sopra previsto all'art. 2.3, il Gestore si impegna, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione, a depositare in giudizio atto di dichiarazione di sopravvenuta

carezza di interesse ai fini dell'estinzione del ricorso e successivi motivi aggiunti avanti al TAR Umbria con R.G. n. 92/2021, con richiesta di compensazione delle spese legali tra le Parti, cui AURI si impegna sin d'ora ad aderire mediante deposito di atto di espressa accettazione, entro i seguenti 15 (quindici) giorni.

5.2 Le Parti si danno atto – ed in particolare AURI riconosce – che, qualora ARERA non dovesse approvare in tutto o in parte la tariffa o i meccanismi di cui alla proposta di riequilibrio della Concessione fissati da ultimo con la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 21/12/2021, il Gestore conserverà il diritto ad agire in qualsivoglia sede per il riconoscimento, anche in via giudiziale, delle pretese economiche e di ogni diritto ad esse connesso.

ART. 6 MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL PRESENTE ATTO

7.1 Il presente atto supera e/o sostituisce ogni ulteriore intesa, accordo e/o manifestazione di volontà di AURI e/o del Gestore avente il medesimo oggetto.

7.2 Esso potrà essere modificato e/o integrato solo mediante atto scritto approvato dalle Parti e previa loro approvazione in conformità alla normativa che disciplina le funzioni e le competenze tanto di AURI quanto del Gestore.

Art. 7 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

7.1 Il Presente atto è regolato dalla Legge Italiana e per ogni eventuale controversia relativa alla sua applicazione e/o interpretazione sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia.

Perugia, il [●] [●] 2022

per **AURI**
Il Presidente

per il **Gestore**
il Direttore generale
